

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO


Iscritto in data 09-12-2022 al n. 250

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
A PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI TECNICO
- AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE**

<input checked="" type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA) L'Ufficio Affari contabili Il Responsabile  Catanzaro,	NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'Ufficio Affari contabili Il Responsabile _____ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO _____ Catanzaro, _____
---	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROPONENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 avente ad oggetto “modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali - periodo 2016- 2018 - del 21 maggio 2018;
- il Contratto Collettivo decentrato di ARCEA;
- l’art. 12 della Legge Regione Calabria n. 24 dell’8 luglio 2002 recante "Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare" attributiva dell’incarico alla Giunta Regionale per l’istituzione dell’Organismo Pagatore regionale;
- la Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario al cui art. 28 è approvata l’istituzione dell’Organismo Pagatore ARCEA;
- la Legge Regionale n. 20 del 18 maggio 2017, “Interpretazione autentica del comma I ter dell’art. 12 della legge Regionale n. 24 del 8 luglio 2002”;

- lo Statuto dell’ARCEA, in atti vigente;
- il Regolamento dell’ARCEA riguardante “Aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi, ordinamento del personale”, adottato con Decreto del Direttore nr. 1/D del 11 giugno 2007 e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 Ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è stata riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;
- i diversi Decreti di impegno per la sottoscrizione di contratti con prestatori d’opera, in ultimo il decreto n. 324 del 19 dicembre 2019;
- short list informatica ARCEA decreto n. 195 del 23/07/2018;
- la Delibera numero 409 della Giunta Regionale del 24 novembre 2020 avente ad oggetto “Provvedimenti per il rilancio dell’Agenzia Regionale della Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)”;
- il Decreto numero 38 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento “Progetto di rilancio ARCEA – Indirizzo Strategico “Sportelli Informativi””;
- il Decreto numero 39 del 22/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’ARCEA 2021 – 2023”;
- la DGR 66/2021, che approva il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 dell’Agenzia;
- la DGR 65/2021, che approva il Piano di Rilancio - Indirizzo Strategico Sportelli Informativi ed il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Agenzia deve provvedere all’esecuzione dei necessari controlli sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle norme di condizionalità e del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari delle misure “a superficie” del PSR Calabria (FEASR) e della domanda unica (FEAGA);
- Lo svolgimento delle attività di verifica non ha natura discrezionale, ma è vincolante al fine del riconoscimento delle spese effettuate dall’Organismo Pagatore, sulla base di un campione di rischio e casuale estratto in forza di percentuali normativamente indicate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- L’esecuzione dei predetti controlli comporta un impegno straordinario per l’Agenzia sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie, stante la rilevante percentuale di verifiche da effettuare e la stringente tempistica prevista per il loro completamento;
- La considerevole mole di lavoro da realizzare in un arco temporale particolarmente limitato, richiede all’ARCEA un notevole sforzo in termini organizzativi e lavorativi

del tutto incompatibile con l'attuale dotazione organica dell'Agenzia, che, sebbene di recente rafforzata per finalità diverse da quelle manifestate con il presente contratto, rimane comunque insufficiente;

- tale carenza organica non consente, inoltre, di poter riorganizzare l'assetto dei vari Uffici dell'Agenzia, i quali risultano essere appena sufficientemente dimensionati rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria in materia di Organismi Pagatori, la quale impone la presenza di specifiche figure (secondo lo schema dell'istruttore-revisore-responsabile) al fine di garantire il massimo livello di controllo nell'esecuzione delle procedure;
- la mancata, ovvero inadeguata esecuzione dei predetti controlli, comporta rilevanti pregiudizi in capo all'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea in sede di riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore il quale è responsabile anche delle attività affidate a soggetti terzi;

Considerato che:

- l'ARCEA, al fine di ricevere il necessario supporto nello svolgimento dei predetti controlli, sottoscrive annualmente con l'ARSAC un apposito protocollo di intesa;
- il predetto protocollo di intesa ha ad oggetto, nello specifico, l'esecuzione delle verifiche relative ai Controlli Aziendali Integrati, definizione nella quale sono incluse tutte le tipologie di controllo indicate in premessa;
- l'acquisizione nel SIAN degli esiti dei suddetti controlli prevede una validazione obbligatoria da parte dell'Organismo Pagatore per ciascun controllo eseguito;
- nel corso del 2022 - 2023 l'ARCEA procederà alla gestione degli esiti del programma di refresh, eseguito da AGEA Coordinamento, con conseguente incremento della presentazione di istanze di riesame dell'utilizzo del suolo da parte delle aziende agricole e che il flusso di presentazione delle istanze di riesame continua ad essere costante nel tempo;
- nel corso del periodo pandemico (2020-2021) i controlli sugli organismi delegati, in particolare verso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), hanno subito una riduzione in termini numerici. Per l'annualità 2019 è prevista la conclusione dei controlli sorteggiati all'inizio del 2022; per le annualità 2020 e 2021 dovranno essere completati entro dicembre del 2022 mentre per l'annualità 2022 -2023 entro dicembre 2023, rispettare quanto previsto all'art. 18 della convenzione per le attività dei CAA;
- si ritiene, alla luce delle emergenze organiche in essere e al supporto fin qui prodotto dall'ARSAC, per come anche sopra brevemente esposto, di dover affidare le suddette attività a professionalità esterne all'ARCEA, in possesso di competenze professionali connotate da un elevato grado di specializzazione e corredate da un'adeguata esperienza maturata e quindi in grado di eseguire e di attivare immediatamente le attività propedeutiche all'avvio dei controlli relativi all'annualità successiva;

Dato atto che:

- ✓ il pagamento delle misure a superficie PSR 2020 deve avvenire entro il 30 giugno 2023;
- ✓ sarà competenza del prestatore anche la gestione in back office delle risultanze dei controlli eseguiti tramite monitoraggio satellitare;
- ✓ i controlli sugli Organismi Delegati devono avere un aumento in termini percentuali rispetto alle annualità precedenti, per ottenere oltre una diminuzione del rischio di errore una riduzione del rischio di perdita o revoche dei finanziamenti europei in base ai regolamenti comunitari;
- ✓ entro il 31 dicembre del 2023 devono essere conclusi i controlli sugli Organismi Delegati CAA per le annualità 2022-2023;

Tenuto conto che:

- ✓ le attività sopra esposte centrali e fondamentali nel raggiungimento degli obiettivi di questa Agenzia non possono trovare soddisfazione con il personale interno, ampiamente utilizzato anche in attività si orario straordinario, stante l'attuale dotazione organica e data la mancanza di specifiche figure tecniche;
- ✓ altresì che le tempistiche sopra esposte e da regolamenti imposte comportano gravi pregiudizi in capo ad ARCEA lì ove non rispettate;
- ✓ l'Agenzia, altresì fra le principali attività di propria competenza, deve provvedere all'esecuzione dei necessari controlli amministrativi e tecnici sia sulle aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura che sugli Enti delegati allo svolgimento di alcuni compiti dell'Organismo Pagatore (con particolare riferimento ai Centri di Assistenza Agricola – CAA), conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari di settore;
- ✓ la mancata ovvero inadeguata effettuazione dei predetti controlli, comporta rilevanti pregiudizi in capo all'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea in sede di riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore il quale è comunque responsabile anche delle attività affidate a soggetti terzi come sopra già detto;
- ✓ le attività di controllo di competenza dell'ARCEA riguardano costantemente un elevato numero di aziende e di Enti delegati, in forza dell'ingente quantitativo di domande da istruire e pagare (circa a 140.000 annue per un ammontare di oltre 400 milioni di euro annui) e dei Centri di Assistenza Agricola convenzionati (19 sigle con oltre 200 sedi e circa 400 operatori impegnati);
- ✓ lo svolgimento delle attività di verifica non ha natura discrezionale ma è vincolante al fine del riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore, sulla base di un campione di rischio estratto in forza di percentuali normativamente indicate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- ✓ il Reg. (CE) n. 1306/2013 stabilisce al "considerato" n. 39 che *"per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e*

correttamente eseguite. E' altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. (...)

E' opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative”;

- ✓ l'ARCEA, in ragione del nuovo impianto normativo derivante dall'attuazione dei Regolamenti Comunitari relativi alla PAC 2014/2020 e regime transitorio 2021-2022, nella sua qualità di Organismo Pagatore assume un ruolo centrale nell'ambito dell'intero sistema dei controlli delle erogazioni in agricoltura divenendo, conseguentemente, soggetto primariamente responsabile nei confronti della Comunità Europea;
- ✓ la mancata ovvero inadeguata effettuazione dei predetti controlli comporta, pertanto, rilevanti pregiudizi in capo all'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni finanziarie ed, in ultima analisi, l'eventuale revoca del riconoscimento quale Organismo Pagatore;
- ✓ lo svolgimento delle attività di verifica non ha natura discrezionale, ma è vincolante al fine del riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore, sulla base di un campione di rischio e casuale estratto in forza di percentuali normativamente indicate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- ✓ le ulteriori modifiche, integrazioni inerenti le disposizioni afferenti la certificazione antimafia hanno comportato anch'esse un emergente necessità;

Ritenuto:

- ✓ di affidare le suddette attività a tecnici esterni esperti, scelti tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ✓ si è disposto l'affidamento di incarichi di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento dei controlli finalizzati al rispetto delle norme di condizionalità e degli impegni assunti dai beneficiari delle misure “a superficie” del PSR Calabria (FEASR) e della domanda unica (FEAGA);

Evidenziato che:

- ✓ l'importo stimato delle prestazioni relative ai controlli amministrativi e quelli relative ad attività tecniche specialistiche sono singolarmente inferiori a € 139.000,00, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto; altresì nell'ipotesi di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; da individuare, in entrambi le ipotesi, tramite manifestazione di interesse/indagine di mercato da effettuare dalla stazione appaltante mediante avviso da pubblicare sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni. La scelta tra le diverse procedure terrà conto di quanto previsto nell'avviso di manifestazione di interesse approvato con il presente decreto;

- ✓ è stato predisposto dagli uffici un avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione dei soggetti da invitare;

Atteso che:

- ✓ ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari la richiesta all'Autorità Anticorruzione per il CIG sarà effettuata a seguito dell'approvazione della lettera di invito e dell'elenco degli ammessi alla procedura negoziata;

Dato atto che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione/decreto a contrattare, al fine di definire le modalità di affidamento dell'incarico in questione e di approvare l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e selezione dell'indagine di mercato degli operatori economici da invitare;
- ✓ l'art. 12 della L. R. n. 24/2002, così come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 20/2014 (pubblicata sul BURC n. 51 del 16 ottobre 2014), prevede, al comma 1 – ter, che: “L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa”;
- ✓ i provvedimenti oggetto del presente decreto sono indirizzati alla tempestiva esecuzione delle attività di controllo inerenti la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali in agricoltura, rientrando, di conseguenza, fra quelle per le quali si applica il predetto disposto normativo;
- ✓ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 – ter della L.R. n. 24/2002, devono essere in ogni caso mantenuti inalterati i vincoli di equilibrio finanziario dell'ARCEA;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di approvare l'allegato schema di "AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" e della domanda di partecipazione predisposti dagli uffici;
3. di dare atto che per la eventuale scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziale troverà applicazione quanto previsto dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di nominare il Dirigente/Funziionario del Settore 4 dott. Ing. Domenico Martire quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
5. di demandare al RUP l'approvazione della graduatoria dei selezionati;
6. di demandare a successivo atto la procedura a contrarre per l'affidamento degli incarichi ai soggetti individuati tramite la manifestazione di interesse/indagine di mercato da effettuare dalla stazione appaltante mediante l'avviso da pubblicare sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni. La scelta tra le diverse procedure terrà conto di quanto previsto nell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse approvato con il presente decreto;
7. il presente decreto non comporta impegno di spesa a valere sul bilancio di funzionamento.
8. di pubblicare il presente Decreto all'Albo dell'ARCEA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Salvatore SIVIGLIA

